

ACCORDO ISTITUZIONALE

di collaborazione, mirata al riuso e valorizzazione di terreni confiscati alla criminalità organizzata per la realizzazione di progetti di imprenditoria agricola giovanile congiuntamente ad interventi in favore di categorie sociali deboli e svantaggiate

TRA

il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito anche "MASAF" o "Ministero"), rappresentato dal Capo Dipartimento della Sovranità alimentare e dell'Ippica, dott. Marco Lupo

E

l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito anche "ANBSC" o "Agenzia"), rappresentata dal Direttore Prefetto Bruno Corda

di seguito anche nominati "Parti"

VISTI

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che le Amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;
- il decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni nella Legge 31 marzo 2010, n. 50, che ha istituito l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, subentrata in tutti i compiti attribuiti in precedenza all'Agenzia del Demanio in materia di gestione e di destinazione di beni confiscati in via definitiva alla criminalità organizzata;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., recante il "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2 della legge n. 13 6/20 IO*" che attribuisce all'Agenzia per i Beni Confiscati, tra gli altri, i seguenti compiti (art. 110, comma 2): amministrazione e destinazione, ai sensi dell'articolo 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nonché di sequestro o confisca emesso dal giudice dell'esecuzione, e destinazione dei beni confiscati, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e



- successive modificazioni, nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione; adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii.;
 - l'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 e ss.mm.ii., recante il "*Codice dell'Amministrazione Digitale*", il quale prevede che "Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni ... omissis ...";
 - l'art. 58 del citato decreto, che stabilisce le modalità di fruizione del dato e prevede, ai sensi dell'art. 50, comma 2, la stipula di apposita convenzione volta a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni precedenti, senza oneri a loro carico;
 - il Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati (GDPR) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

PREMESSO CHE

- la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico è parte integrante della strategia economica e di bilancio del Governo in quanto, oltre ai benefici per la finanza pubblica connessi al recupero della spesa e alla riduzione del debito, ha implicazioni rilevanti per l'efficienza nella gestione degli stessi asset pubblici;
- in tale ambito si inserisce il patrimonio costituito dai beni confiscati alla criminalità organizzata che può offrire una preziosa riserva di capacità logistica cui attingere per la disponibilità di spazi funzionali al perseguimento di rilevanti finalità pubbliche;
- la restituzione alle Comunità territoriali dei beni confiscati alle mafie costituisce uno strumento di grande valore rieducativo, non solo perché detti beni possono trasformarsi in opportunità occupazionali, generando lavoro che produce beni e servizi di pubblica utilità, ma anche perché gli stessi possono rappresentare luoghi di stimolo alla partecipazione civile, di inclusione sociale, di accoglienza e di costruzione di comunità solidali;
- tra le diverse finalità correlate al riuso dei beni confiscati, assume particolare rilievo lo sviluppo di misure correlate alla valorizzazione dell'ingente patrimonio fondiario, attraverso l'individuazione di interventi che coniughino il reimpiego a scopo sociale dei cespiti con il rilancio delle politiche a sostegno dell'agricoltura;
- tale obiettivo può essere efficacemente perseguito attraverso l'utilizzo di terreni definitivamente confiscati alla criminalità organizzata, nell'ambito di una positiva ed efficace cooperazione tra diversi livelli di governo, che consenta di supportare, a partire da una più approfondita conoscenza



delle caratteristiche, delle proprietà fisiche e delle potenzialità dei terreni stessi, le più efficaci azioni di *governance*;

- al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca. Sono altresì attribuiti al predetto Dicastero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranità alimentare, che esso esercita garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualità, la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali, la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, assicurando un tenore di vita equo alla popolazione agricola e favorendo nel contempo il ricambio generazionale;
- il MASAF è inoltre impegnato anche in ambito sociale, con lo specifico programma di distribuzione gratuita di derrate alimentari agli indigenti;
- l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) svolge, per conto del MASAF, le funzioni di organismo fondiario nazionale e di soggetto gestore, sempre a livello nazionale, delle misure per favorire l'imprenditoria giovanile in agricoltura, anche attraverso processi di ricambio generazionale;

ATTESO CHE

- con la definitività della confisca, perfezionato il sub-procedimento di verifica dei crediti, i beni, ai sensi dell'art. 48 del Codice antimafia, sono mantenuti al patrimonio dello Stato per usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, ovvero trasferiti per finalità istituzionali o sociali al patrimonio degli Enti territoriali che possono gestirli direttamente o tramite soggetti del Terzo settore individuati attraverso procedure di evidenza pubblica, ovvero assegnati direttamente dall' ANBSC agli enti o alle associazioni del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento;
- dei 19.933 beni immobili attualmente in gestione all'Agenzia, ben 9.183, pari al 46,07%, sono terreni di varia tipologia, anche agricola, talora con presenza di fabbricati rurali;
- in linea generale, la destinazione dei terreni risulta maggiormente complessa rispetto a quella degli immobili, poiché l'acquisizione di tale tipologia di cespiti risulta solo in minima parte rispondente ai compiti che istituzionalmente gli Enti territoriali - principali destinatari dei beni confiscati ai sensi del citato art. 48 del Codice antimafia - sono chiamati a svolgere;
- l'ANBSC è fortemente impegnata in un processo di cooperazione inter-istituzionale con le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e con le Autonomie locali per la valorizzazione ed il recupero, ai fini della più ampia fruibilità del maggior numero di beni a loro destinati e destinabili, nella prospettiva del più efficace riutilizzo sociale degli stessi, particolarmente in favore



dei giovani e delle fasce più deboli;

- il MASAF ritiene strategico agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, valorizzando le aree interne, contrastando il fenomeno dell'abbandono e i conseguenti rischi, inclusi quelli idrogeologici;
- il valore del rilancio dell'imprenditoria giovanile in agricoltura si pone perfettamente in linea con le finalità sociali perseguite dal Codice antimafia attraverso la destinazione dei beni confiscati;
- le Parti, apprezzato il rilievo dei descritti profili di comune interesse, hanno conseguentemente intrapreso un percorso finalizzato a rendere disponibili all'imprenditoria giovanile, per il soddisfacimento di tutte le finalità sopraspesificate, terreni a vocazione agricola confiscati alla criminalità organizzata;

CONSIDERATO CHE

- lo scarso tasso di ricambio generazionale in agricoltura è uno degli annosi problemi che affliggono il settore primario in Italia, con un'incidenza maggiore rispetto agli altri Paesi europei;
- nel nostro Paese, il rapporto tra aziende guidate da un soggetto di età maggiore di 65 anni e aziende guidate da soggetti di età inferiore a 40 anni è quasi di cinque contro uno, mentre nell'UE tale indice è di poco inferiore a tre contro uno;
- nell'ultimo decennio le aree interne hanno perso oltre il 40% dei giovani tra 15 e 40 anni, con le varie implicazioni che questo comporta anche sotto il profilo del presidio del territorio dal punto di vista idrogeologico;
- nel settore agricolo nazionale è in atto un processo di riorganizzazione del tessuto produttivo verso realtà aziendali più grandi, più strutturate economicamente e più competitive. Nel decennio 2010-2020 il numero delle aziende agricole italiane si è ridotto del 30%, mentre la superficie media aziendale è passata da 8 a 11,1 ettari, con l'espulsione dal mercato delle aziende economicamente marginali a fronte dell'accrescimento dimensionale di quelle rimaste;
- tale riorganizzazione ha determinato l'incremento, tra gli occupati, della componente di occupazione da lavoro dipendente, rispetto a quello indipendente e l'aumento del ricorso ai terreni in affitto, che nel 2020 rappresentano ormai la metà della superficie agricola nazionale, anche in risposta all'elevato costo della terra;
- la pronta disponibilità di un importante patrimonio fondiario costituisce pertanto un'importante leva strategica nell'impostazione delle relative politiche di settore;
- il MASAF ha manifestato la volontà di essere parte attiva nel perseguimento degli obiettivi delineati in premessa, promuovendo - previo mantenimento al patrimonio dello Stato e assegnazione allo stesso Ministero - la messa a disposizione dei giovani di terreni nei quali esercitare attività agricola imprenditoriale unitamente ad iniziative di rilievo sociale, in favore delle categorie fragili e svantaggiate;



- per ottimizzare e monitorare il processo di riutilizzo dei beni, in particolare per quanto concerne l'efficientamento del processo destinatario e l'integrazione dei cespiti nel tessuto sociale dei territori è, altresì, interesse delle Parti accrescere la conoscenza del patrimonio fondiario confiscato, addivenendo, grazie al know-how di ISMEA, alla classificazione e valutazione dei terreni in confisca, previa condivisione dei dati, al fine di realizzare, attraverso lo scambio di conoscenze, l'arricchimento del rispettivo patrimonio informativo;
- è dunque interesse delle Parti definire le modalità operative della collaborazione istituzionale in materia, anche attraverso forme di raccordo stabile;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo

1. L'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ed il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concordano sulla necessità di avviare, ciascuno per la parte di competenza, un'attività di collaborazione finalizzata a:
 - valorizzare i terreni confiscati alla criminalità organizzata, mediante la loro messa a disposizione in favore di giovani imprenditori agricoli che, nel rispetto del vincolo di destinazione a scopi sociali dei predetti beni, dovranno esercitare la propria attività imprenditoriale nell'ambito di progetti che prevedano la contestuale realizzazione di iniziative a favore di soggetti con disabilità ed immigrati, nonché iniziative a carattere didattico e divulgativo (fattorie didattiche, agrinidi, ecc.);
 - accrescere la conoscenza delle caratteristiche, delle proprietà fisiche e delle potenzialità dei terreni confiscati, in via prodromica al riuso da parte dei giovani agricoltori e, più in generale, a supporto del processo di gestione e di destinazione dei beni.

Art. 3 - Impegni delle Parti

1. Nel reciproco rispetto delle proprie autonomie procedurali, le Parti si impegnano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, ad individuare modalità, strumenti e soluzioni al fine di favorire, nel più breve tempo possibile, una fattiva sinergia nell'attività di condivisione del patrimonio informativo e nell'individuazione dei terreni idonei alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 2.



2. Le Parti condivideranno, altresì, il proprio patrimonio di conoscenze e competenze, anche mediante iniziative di approfondimento congiunto e/o divulgative.
3. Per la realizzazione delle finalità di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano a fare ricorso a forme di immediata collaborazione, rimuovendo tutti gli ostacoli eventualmente insorgenti, ed a cooperare in attività mirate alla semplificazione procedimentale, rendendo disponibili tutte le informazioni a ciò necessarie per:
 - analizzare in modo congiunto i dati afferenti al patrimonio confiscato, al fine di individuare le concrete possibilità di intervento collegate alle finalità di cui all'art. 2;
 - agevolare le interlocuzioni e/o le intese con altri Soggetti istituzionali eventualmente coinvolti nel processo di destinazione e di successivo controllo e vigilanza sull'impiego dei beni, anche attraverso lo strumento della conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4- Impegni dell'ANBSC

1. L'ANBSC, in relazione al presente Accordo, si impegna a:
 - trasmettere al MASAF, con cadenza almeno trimestrale, appositi elenchi di terreni che, in ragione dello stato del relativo iter procedimentale, siano suscettibili di impiego per le finalità di cui all'art. 2 e che siano stati già proposti in destinazione, senza esito, alla platea dei soggetti di cui all'art. 48 del CAM (Agenzia del Demanio, Enti territoriali, Terzo Settore);
 - fornire al MASAF, in relazione ai diversi cespiti proposti, ogni elemento di propria competenza e conoscenza, utile alla realizzazione del presente Accordo;
 - garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo per lo svolgimento, da parte di ISMEA, delle attività di valutazione dei cespiti proposti, fornendo assistenza e collaborazione ed anche programmando, congiuntamente, sopralluoghi e ogni altra attività utile al perfezionamento dell'iter istruttorio.
2. All'esito della scelta operata dal MASAF nell'ambito della proposta formulata, l'ANBSC curerà le successive attività finalizzate al mantenimento dei cespiti al patrimonio indisponibile dello Stato per la loro assegnazione al MASAF, previa deliberazione favorevole del proprio Consiglio Direttivo e conseguente decreto del Direttore dell'Agenzia.
3. Qualora all'esito del bando esperito da ISMEA in favore dei giovani agricoltori i cespiti trasferiti dovessero risultare inoptati, l'ANBSC procederà, su richiesta del MASAF, alla revoca del decreto di cui al comma 2, riassumendo la gestione dei beni.

Art. 5 - Impegni del MASAF

1. Il Ministero si impegna ad effettuare, direttamente o per il tramite di ISMEA e senza oneri a carico dell'ANBSC, le seguenti attività:



- valutazione tecnico-estimativa di tutti i cespiti proposti dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4, rimettendone gli esiti alla stessa, sia in relazione ai terreni che saranno giudicati di interesse per la successiva proposizione ai giovani agricoltori, sia con riferimento a quelli non ritenuti idonei;
 - dopo la notifica del decreto di destinazione dei cespiti prescelti, pubblicazione di uno specifico avviso rivolto ai giovani imprenditori agricoli, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento di cui all'art. 48, comma 3, lett. e-bis del Codice antimafia. L'avviso prevederà la presentazione di un dettagliato progetto di impiego, comprensivo di un piano aziendale che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa, con esplicito riferimento ai servizi da realizzarsi in ambito sociale. Il progetto sarà valutato, a cura del MASAF, da una Commissione appositamente istituita.
2. L'assegnazione dei beni ai giovani agricoltori avverrà verso la corresponsione di un canone agevolato, nei limiti di quanto previsto dalla normativa europea sugli aiuti *de minimis*.
 3. Il MASAF si impegna a garantire che l'assegnazione dei terreni avvenga in favore di soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale a stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento ai requisiti antimafia, ai sensi della vigente disciplina in materia di contratti pubblici (Titolo IV, Capo II, del D.Lgs. n. 36/2023) analogicamente richiamata.
 4. Il MASAF si impegna a monitorare il corretto svolgimento delle attività previste dai singoli atti concessori, irrogando, in caso di mancato adempimento le conseguenti penalità e sanzioni nonché disponendo, nei casi più gravi e nell'ipotesi di perdita dei requisiti di idoneità morale e professionale, la decadenza e la segnalazione alle Autorità competenti. Le attività di controllo svolte ed i relativi esiti sono riassunti annualmente in un'apposita relazione da trasmettere al Consiglio Direttivo dell'ANBSC.
 5. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 48 del Codice antimafia, circa l'obbligo di reimpiegare per finalità sociali i proventi dell'eventuale utilizzo a scopo di lucro dei beni confiscati, il Ministero si impegna altresì a riversare le entrate derivanti dalla corresponsione dei canoni concessori da parte dei giovani agricoltori al capitolo acceso all'acquisto di derrate alimentari per gli indigenti.
 6. Il MASAF potrà avvalersi di altri Soggetti istituzionali per la gestione dei beni sino all'assegnazione a giovani agricoltori e per le attività di successivo controllo e vigilanza sull'impiego dei beni assegnati.

Art. 6 - Durata e recesso

1. Il presente Accordo avrà efficacia tra le Parti dal momento della sottoscrizione e avrà durata complessiva di 3 (tre) anni. Lo stesso è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera degli organi competenti.
2. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo consensualmente, dandone comunicazione ai referenti tramite PEC almeno 30 giorni prima.

3. Le Parti potranno apportare, di comune accordo, eventuali modifiche al presente Accordo, in forma scritta.
4. Le collaborazioni avviate in esecuzione del presente Accordo, qualora in corso di esecuzione al momento della scadenza del medesimo, potranno avere durata superiore a quella dell'Accordo stesso.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

(Ai sensi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101)

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula del presente Accordo verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. Titolari del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sono, ciascuna per le proprie finalità istituzionali, l'ANBSC nella persona del suo legale rappresentante ed il MASAF.

Roma, -----

Alla presenza

del Sig. MINISTRO DELL'INTERNO

Matteo PIANTEDOSI




BRUNO
CORDA

Il Capo Dipar
BRUNO CORDA

01/07/2024
14:27:30
GMT+01:00

del Sig. MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA
SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE
FORESTE

Francesco LOI LOBRIGIDA



Marco Lupo
Per il MASAF

Il Capo Dipar
Marco LUPO

01/07/2024
13:30:04
GMT+01:00